

## **Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "unisob.it"**

\* \* \* \* \*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

### **Denominazione e domicilio della ricorrente**

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Indirizzo: Via Suor Orsola n. 10

CAP: 80135

Città: Napoli Provincia: NA Stato: Italia

Recapiti telefonici: 0812522293

Legale rappresentante: Prof. Lucio D'Alessandro

Procuratore: Avv. Giuliano De Luca - email: [info@giulianodeluca.it](mailto:info@giulianodeluca.it)

"Ricorrente"

### **Denominazione e sede legale del registrante del dominio oggetto di opposizione:**

EURODNS S.A.

Indirizzo: Rue Leon Laval n. 2

CAP: 3372

Città: Leudelange - Lussemburgo

Recapiti Telefonici: Tel. +35 227372525

Email: [dnsit@admin.eurodns.com](mailto:dnsit@admin.eurodns.com)

Admin: Sig. Xavier Buck email: [staff@eurodns.com](mailto:staff@eurodns.com)

"Resistente"

### **Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:**

unisob.it

**Collegio unipersonale:** Avv. Cristiano Bertazzoni.

\* \* \* \* \*

### **A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

1. In data 8 Novembre 2011 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "unisob.it".

**2.** In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "unisob.it".

**3.** Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "unisob.it" risultava assegnato alla EURODNS S.A. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

**4.** In data 14 Novembre 2011 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando la Resistente (presso gli indirizzi di posta elettronica [dnsit@admin.eurodns.com](mailto:dnsit@admin.eurodns.com) e [staff@eurodns.com](mailto:staff@eurodns.com) come tratti dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "unisob.it". In detta comunicazione elettronica - inviata in lingua inglese per mera ragione di cortesia e di garanzia di comprensione da parte del resistente estero - il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata alla sede legale della Resistente. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava alla Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine la Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi ai citati indirizzi di posta elettronica, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

**5.** In merito alla spedizione del reclamo alla Resistente, va specificato quanto segue circa l'operato del PSRD. In data 17 Novembre 2011 il PSRD ha trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati alla Resistente al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati.

Considerato che:

1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste effettuano o tentano di effettuare la consegna della raccomandata;

- 2) in data 20 Novembre 2011 il PSRD appurava presso Poste Italiane S.p.A. la corretta consegna ai servizi postali del Lussemburgo (Paese di residenza del resistente) del plico spedito il 17 Novembre 2011;
- 3) alla data del 17 Gennaio 2012 non risultava ancora pervenuta al PSRD la cartolina internazionale di avvenuta consegna (o tentata consegna) del plico al destinatario da parte dei servizi postali del Lussemburgo;
- 4) il PSRD ha appurato che il periodo legale di giacenza è pari a 30 giorni per le leggi del Granducato del Lussemburgo;
- 5) dalla data di invio del plico (17 Novembre 2011) alla data del 17 Gennaio 2012 sono trascorsi 61 giorni, il che lascia presumere (come ha correttamente presunto il PSRD) che i servizi postali esteri abbiano smarrito il plico o che lo stesso – intenzionalmente non ritirato dalla resistente – sia rimasto in giacenza e non rispedito al mittente dai servizi postali del Granducato del Lussemburgo;
- 6) il PSRD non ha competenza sull'operato dei servizi postali esteri, ma nel rispetto del Regolamento di procedura (che contiene termini entro i quali la procedura medesima deve essere comunque conclusa) ha correttamente ritenuto che il tempo trascorso e soprattutto l'invio via posta elettronica del reclamo con tutti gli allegati in formato elettronico a due diversi recapiti email del resistente (con rapporto del *server* di avvenuta consegna ad entrambi in data 14 Novembre 2011 e con messaggio in lingua inglese ai fini della comprensione delle istruzioni sulla procedura da parte della Resistente) abbia costituito comunque rispetto del principio della regolare costituzione del contraddittorio.

**6.** Tutto ciò considerato, in data 17 Gennaio 2012 il PSRD comunicava quanto precede a tutte le Parti, informando altresì di considerare il computo del termine dei 25 giorni a favore della Resistente come decorrente dalla data di consegna del plico ai servizi postali del Lussemburgo (20 Novembre 2011), termine comunque aumentato di giorni 30 considerando il periodo di giacenza eventuale. Conseguentemente, computando il termine dalla data del 20 Dicembre 2011, il PSRD comunicava che esso doveva considerarsi legalmente scaduto alla data del 14 Gennaio 2012.

**7.** In data 17 Gennaio 2012 il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dalla Ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

**8.** In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "unisob.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

\* \* \* \* \*

## **B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA.**

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la Ricorrente afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura che l'ente fin dalla fine degli anni '90 ha adottato come segno distintivo identificativo dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – il più antico istituto universitario non statale d'Italia - l'acronimo "unisob" (utilizzato anche per il portale ufficiale raggiungibile alla URL unisob.na.it, in linea con la diffusa prassi del web di utilizzare acronimi per la identificazione on-line di istituti universitari).

Afferma inoltre la Ricorrente che l'acronimo "unisob" (integralmente incorporato nel nome a dominio della Resistente) rappresenta un marchio di fatto che l'ente universitario utilizza da oltre 12 anni, essendo l'Università da tempo ormai riconosciuta e collegata anche alla abbreviazione in "unisob" della denominazione istituzionale Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. In base alle affermazioni della Ricorrente, il marchio di fatto "unisob" avrebbe conseguito notevole notorietà in sede nazionale e internazionale anche:

- a) in relazione alle numerose attività organizzate (con tale acronimo) dalla Ricorrente, come convegni e attività scientifico-accademiche in Italia e all'estero;
- b) in relazione al fatto che in documenti ufficiali l'ente è identificato con tale acronimo (cfr. docc. 16 e 17 Fascicolo Ric.);
- c) in relazione alla creazione di strumenti di comunicazione specifici identificati con detto acronimo (come la web radio UNISOB lanciata nel 2009);
- d) in relazione all'utilizzo del marchio di fatto nel tempo come incorporato da anni in numerosi nomi a dominio in diverse estensioni (unisob.na.it, unisob.eu, e-unisob.it, etc).

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente svolge considerazioni che devono ritenersi più che altro incorporate nei motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in mala fede. Di conseguenza, tali affermazioni vengono riassunte nell'apposita *sedes materiae* della presente decisione.

\* \* \* \*

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dalla Resistente in mala fede, la Ricorrente afferma quanto segue.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe detenuto in mala fede dalla EURODNS S.A. in quanto:

- a) tale società deterrebbe il nome a dominio unisob.it come veicolo pubblicitario in mala fede, traendo indebitamente vantaggio dal traffico web generato e reindirizzato sul sito della Resistente invece che sul sito ufficiale della Ricorrente;

- b) tale società è identificata sul mercato da una ragione sociale ("EURODNS") che nulla ha a che vedere con il marchio di fatto e i domini della Ricorrente;
- c) tale società farebbe un abusivo utilizzo per fini commerciali e di lucro del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, esercitando la forma di concorrenza sleale parassitaria *sub specie* sviamento dell'utenza;
- d) tale società non avrebbe ottenuto alcuna licenza o autorizzazione preventiva all'utilizzo del segno da parte della Ricorrente;
- e) tale società è comunque nota a livello europeo come uno dei principali "*cyber-squatter*" attivo nell'attività di accaparramento illegittimo di nomi a dominio di terzi titolari di diritti;
- f) tale società sfrutterebbe in malafede (attestata anche dal consapevole uso della lingua italiana) la notorietà del marchio di fatto della Ricorrente per campagne pubblicitarie a pagamento di tipo "*pay per click*";
- g) tale società farebbe utilizzo del nome a dominio unisob.it anche come oggetto di offerta in vendita di tale segno.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio unisob.it in proprio favore.

\* \* \* \* \*

### C. LA POSIZIONE DELLA EURODNS S.A.

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introttivo, la Resistente – pur fruendo eccezionalmente di garanzie aggiuntive per la regolare costituzione del contraddittorio quanto alla tempistica - non si è comunque costituita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

### D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

\* \* \* \* \*

#### **E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Il nome a dominio "unisob.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il segno "UNISOB" utilizzato dalla Ricorrente come marchio di fatto.

Allo scopo di verificare se debba ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento (e la sua dimostrazione da parte della Ricorrente ai fini della riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura), è necessario a giudizio del Collegio premettere un duplice ordine di considerazioni preliminari: la prima è relativa alla tutelabilità degli acronimi come segni distintivi; la seconda riguarda le condizioni ed i requisiti per la tutelabilità del marchio di fatto.

In merito alla disamina preliminare della prima questione, va in primo luogo affermato che, in linea di principio, l'acronimo rientra tra i segni tutelabili ai sensi della normativa italiana (recata dal d.lgs. 30/2005 – Codice della proprietà Industriale) e comunitaria (contenuta nel Regolamento Marchi Comunitari, vigente versione). Godono infatti della relativa tutela normativa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, comprese le parole e le lettere, e quindi anche gli acronimi. Pur essendo assenti ulteriori chiarimenti nella citata normativa, appare utile riportare le importanti conclusioni giurisprudenziali in tema di tutela degli acronimi di cui alla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, del 20.7.2004, nel caso "LIMO". I principi di cui alla citata sentenza si fondano in generale sulla necessità di verificare preventivamente se un acronimo costituisca o meno un segno descrittivo ai sensi dell'art. 7. n.1, lett. c. del Regolamento 40/94. E per far ciò deve farsi riferimento al pubblico di riferimento da prendere in considerazione per valutare l'eventuale carattere descrittivo dell'acronimo. Il Tribunale afferma che tale carattere descrittivo è integrato – tra gli altri - quando l'acronimo abbia acquisito, per i prodotti o servizi o attività cui si riferisce, un carattere distintivo in seguito all'uso e alla notorietà conseguita tra il pubblico di riferimento (c.d. *secondary meaning*). E non vi è dubbio che ciò sia avvenuto per la Ricorrente, come provato nel reclamo.

In merito alla disamina preliminare della seconda questione, va osservato che la fat-tispecie costitutiva del marchio di fatto consta dell'uso e della notorietà. Per costante Giurisprudenza, la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale, con utilizzo intenso e per un considerevole lasso temporale, è necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto del diritto esclusivo su detto marchio a favore del preutente. Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale

comporta dunque il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente. Spetta ovviamente alla parte ricorrente, in base ai criteri generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., fornire la prova della notorietà del marchio di fatto in una parte sostanziale del territorio dello Stato.

Sempre la Giurisprudenza ha poi chiarito il rapporto tra i diritti conferiti dal marchio di fatto e i nomi a dominio, affermando – ad esempio – che costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio, dell'altrui marchio di fatto notorio o che l'assegnazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma notorio, costituisce usurpazione del segno.

Inoltre, dal punto di vista normativo, va ricordato l'articolo 12 del d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), a mente del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.

Il principio normativo appena menzionato – evidentemente previsto per la registrazione del marchio – è tuttavia applicabile anche a vicende analoghe a quelle di cui in questa sede ci si occupa in forza del cosiddetto principio di unitarietà dei segni distintivi previsto all'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale ("è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, inseagna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni").

Dalle sopra menzionate premesse occorre valutare se possa trarsi la conclusione che il marchio di fatto della Ricorrente (incontestabilmente oggetto di preuso anteriore alla registrazione del segno come nome a dominio da parte della EURODNS S.A.) presenti i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l'uso e la notorietà non puramente locale. La conclusione deve ritenersi positiva: la Ricorrente fin dalla fine degli Anni '90 ha utilizzato, promosso e consolidato il proprio marchio di fatto "UNISOB" posizionandolo nel mercato nazionale, diffondendolo in un contesto rilevante del territorio nazionale (e non solo), con la prestazione dei propri servizi formativi da detto segno contraddistinti continuata e per un considerevole lasso temporale (che ancora continua) e facendo in ultima analisi conseguire negli anni presso il pubblico una notorietà al marchio di fatto in questione da considerarsi non puramente locale. Tale notorietà è altresì dimostrata che la digitazione sul motore di ricerca Google della *keyword* "unisob" porta al risultato di 22.100 pagine web, delle quali le prime due occorrenze sono riferite all'attività ed ai servizi della Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

\* \* \* \* \*

## **F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elenco fornito dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

\* \* \* \* \*

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio unisob.it da parte della EU-RODNS S.A. è provata con riferimento alle ipotesi sub lettere (a), (b), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

Non può essere revocato in dubbio che la Resistente integri (tuttora) l'ipotesi di mala fede ex art. 3.7(a) del Regolamento con la condotta di offrire in vendita il nome a dominio unisob.it, condotta che induce a ritenere che il nome a dominio è stato registrato anche con lo scopo eventuale di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio a terzi per un corrispettivo, monetario o meno.

Altrettanto è indubbio che il nome a dominio unisob.it sia di fatto utilizzato dalla Resistente con l'effetto di svolgere o far svolgere a terzi (agli istituti "concorrenti" pubblicizzati sul relativo sito web) attività in concorrenza (sleale) con l'offerta di servizi formativi della Ricorrente ai sensi dell'articolo 3.7(b) del Regolamento.

Ancora, la Ricorrente ha provato (ed è oggettivamente verificabile esaminando il sito web raggiungibile alla URL unisob.it) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, la EURODNS S.A. persegue intenzionalmente lo scopo di attrarre, per trarne profitto (difatti i link ed i collegamenti in tale sito web devono ragionevolmente presumersi a pagamento), utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con il marchio di fatto della Ricorrente. E ciò integra l'ipotesi ai sensi dell'articolo 3.7(d) del Regolamento.

Infine, è oggettiva considerazione che la EURODNS SA ha proceduto alla richiesta di assegnazione in uso del dominio unisob.it che rappresenta un segno per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato, ai sensi dell'articolo 3.7(e) del Regolamento.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione.

#### **G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"**

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, la Resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

**P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

**ACCOGLIE**

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ",it" il reclamo presentato dalla Università degli Studio Suor Orsola Benincasa e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "unisob.it".

**DISPONE**

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinchè il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 27 Gennaio 2012

Avv. Cristiano Bertazzoni  
(firmato)

